

**INTIMAZIONE****- 3 MAR. 2023**

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 19 agosto 2022 del Comune di Morbio Inferiore, con cui si chiede l'approvazione del Regolamento comunale per la mediazione;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale durante la seduta del 14 giugno 2022, contestualmente all'adozione di una mozione elaborata che chiedeva al Comune di fornire ai cittadini di Morbio Inferiore un servizio di mediazione per la risoluzione di conflitti di natura civile;
- la pubblicazione ha avuto regolarmente luogo;
- la risoluzione di approvazione è cresciuta in giudicato senza che fossero inoltrati ricorsi o esercitato il diritto di referendum.

Considerato,

con il regolamento in questione si regola **l'offerta di un servizio comunale per la risoluzione di conflitti di natura civile fra cittadini**. Sono pertanto escluse dal suo campo di applicazione tutte le procedure istituzionali e amministrative notoriamente di competenza comunale (ad esempio le procedure LOC, quelle in applicazione della Legge edilizia, della LST, ecc.), mentre sono contemplati dall'offerta i conflitti in materia di diritti reali limitati, vicinato, possesso, proprietà fondiaria o immobili, proprietà mobiliare, successione, appalto, compravendita lavoro, locazione o affitto, RC, ecc (cfr. art. 1 Regolamento).

Al riguardo occorre premettere quanto segue:

- la mediazione è uno strumento di risoluzione extragiudiziale dei conflitti in cui viene designato un terzo neutrale, imparziale e disinteressato al litigio - ossia il mediatore - affinché guidi le parti verso una soluzione concordata e non obbligatoria alle loro divergenze.
La mediazione di natura civile è menzionata nel Codice di procedura civile svizzero (CPC) per quel che concerne l'impiego particolare di questo strumento nel quadro dei procedimenti retti dal CPC.
Per il resto, non esiste a livello federale o cantonale una regolamentazione generale delle procedure di mediazione civile. Tuttavia, associazioni di categoria come la Fondazione svizzera delle associazioni di mediazione (SDM-FSM) hanno elaborato delle linee guida sullo svolgimento e l'organizzazione delle mediazioni¹.
- Il servizio di mediazione proposto dal Comune di Morbio Inferiore si distingue poi fondamentalmente dalla procedura di mediazione amministrativa, come regolata ad esempio dall'art. 33b della Legge federale sulla procedura amministrativa. Infatti, diversamente da quanto previsto in quest'ultimo disposto, con il regolamento in questione il Comune intende inserirsi nel campo della risoluzione di conflitti esclusivamente di diritto civile, in cui la relazione tra le parti è retta perlopiù dal Codice civile o dal Codice delle obbligazioni.

¹ Modello di contratto di mediazione: https://www.mediation.ch.org/cms3/fileadmin/doc/01/taetikeit/it/FSM_Etica_Professionale_Mediazione_Contratto.pdf

Decisione n. Incarto003708 del 3 marzo 2023

Tenuto conto delle premesse di cui sopra, esponiamo di seguito le nostre considerazioni sul regolamento sottoposto alla Sezione per ratifica.

Un agire del Comune nell'ambito di un servizio di mediazione non è a priori escluso e potrebbe entro determinati limiti rientrare nei margini dell'autonomia comunale. Infatti, con ciò il Comune potrebbe in definitiva assumere un ruolo affine alla promozione del benessere della cittadinanza in senso lato, contribuendo alla risoluzione di conflitti.

Quest'agire comunale deve nondimeno essere in linea con ruolo e competenze che sono istituzionalmente proprie al Comune (vedi anche considerazioni finali). Quanto previsto dal Regolamento sulla mediazione in oggetto va però, a ben vedere, oltre.

Il Comune assumerebbe infatti la posizione di attore primario nell'organizzazione del servizio di mediazione. Ciò in particolare anche attraverso l'emanazione di decisioni di carattere amministrativo (vedi decisioni di designazione del mediatore e decisione di attribuzione dei costi della mediazione ai privati), inoltre tracciando regole e obblighi da rispettare nella relativa procedura.

Questo, come detto, nonostante gli oggetti di cui il servizio si occuperebbe attengano esclusivamente al diritto privato e la cui risoluzione giudiziale rientra nel campo della procedura civile. In questi ambiti il Comune non gode di competenze, in particolare legislative.

A comprova si possono citare:

- l'art. 2 del Regolamento, che dispone che la richiesta di mediazione (unilaterale) debba essere presentata al Segretario comunale, il quale è incaricato di verificare la natura del contenzioso rispetto agli intendimenti del regolamento. Il Segretario dà poi avvio alla procedura di mediazione. Al termine egli riceve pure dal mediatore la notifica scritta della fine della mediazione;
- l'art. 4 del Regolamento, che concerne la nomina del mediatore da parte del Municipio. Il disposto specifica che questi agisce su incarico dell'Esecutivo comunale. La norma inquadra quindi in termini formali la designazione del mediatore, pur non fornendo dei parametri sulla base dei quali la nomina debba effettivamente avvenire e dando dunque al Municipio un grande margine di manovra. La decisione municipale è in ogni caso una vera e propria decisione amministrativa, come tutte le risoluzioni municipali. La designazione del mediatore da parte del Municipio nei termini previsti dall'art. 4 priva peraltro per certi versi le parti del diritto alla libera scelta dello stesso; ciò in contrapposizione al principio della volontarietà della mediazione sancito dagli artt. 213 segg. CPC (In questo senso, DTF 147 I 241, consid. 5.1 segg., secondo cui il disciplinamento della mediazione deve in ogni caso garantirne la volontarietà, che si traduce anche nel diritto delle parti alla libera scelta del mediatore);
- gli articoli da 6 a 15 definiscono dei principi e delle norme procedurali da rispettare nella procedura di mediazione. Essendo contenute in un regolamento comunale le medesime non possono che assumere carattere di norme di diritto pubblico, sul cui rispetto il Comune dovrebbe in qualche modo vigilare. Ciò comporta tuttavia l'assunzione da parte del Comune di un ruolo di garante nei confronti delle parti, ponendolo in una condizione di dover eventualmente agire.

Le disposizioni creano in definitiva la convinzione che il Comune possa o debba agire per correggere la situazione contraria a queste norme; il che implica ammettere l'intromissione attiva del Comune in una dinamica di risoluzione di diatribe di diritto civile tra privati. Ciò che è estraneo al suo ruolo istituzionale nell'ordinamento giuridico ticinese.

In esito, il Regolamento in discussione crea per il Comune un ruolo di regista in procedure di mediazione, attribuendogli competenze e per certi versi doveri nel campo della risoluzione di contenziosi di natura civile, che il diritto superiore non demanda però alle autorità comunali.

Decisione n. Incarto003708 del 3 marzo 2023

Considerato tutto quanto sopra esposto, si deve in definitiva rilevare che il Regolamento sulla mediazione approvato dal Consiglio comunale di Morbio Inferiore nella sua seduta del 14 giugno 2022 non può essere ratificato così come impostato.

Si rinvia a quanto sopra per un eventuale reimpostazione dello stesso con contenuti semmai più rivolti ad una partecipazione comunale ai costi derivanti da un processo di mediazione. In tal caso la regolamentazione dovrebbe tuttavia e in definitiva limitarsi a definire la natura, l'estensione e le condizioni di un simile contributo finanziario, avuto tuttavia pure riguardo dei diritti delle parti quale quello alla riservatezza dei dati e delle informazioni che li concernono.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. Non è approvato il nuovo Regolamento comunale per la mediazione del Comune di Morbio Inferiore. Si rinvia ai considerandi della presente risoluzione.
2. Non si prelevano tasse di giudizio.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Morbio Inferiore, Piazzale Municipio, 6834 Morbio Inferiore;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

